


Prot. 2302/21

POLIZZA N. 2329737		Cod. ramo 8155	Cod. Agenzia 022 / 011	Cod. Produttore	
CONTRAENTE ECOISOLA SRL			Cod. NE203846		
VIA CARSO N. 73 24040 MADONE		BG I	Cod. Fisc. 02371570165		
BENEFICIARIO MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA			Cod. NE1195819		
VIA CRISTOFORO COLOMBO, 44 00147 ROMA		RM I	Cod. Fisc. 97047140583		
CAUSALE POLIZZA FIDEJUSSORIA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - CATEGORIA 8 / CLASSE F*****					
LIQUIDAZIONE DEL PREMIO					
IMPORTO DELLA GARANZIA Eur 80.000,00 diconsi OTTANTAMILA/00#					
DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA			Fraz.	Val.	Cambio
Anni	Mesi	Giorni	///	EUR	1.936,27
7	0	0			
Dal 25/08/2021		Al 25/08/2028			
Premio netto Eur 1.131,30	Accessori Eur 113,14	Diritti Eur 0,00	t.d.	Imposte Eur 155,56	Totale Eur 1.400,00
PROROGHE EVENTUALI					a partire dal
Premio netto	Accessori	Diritti	t.d.	Imposte	Totale
Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in BRESCIA					il 25/08/2021
IL GARANTE			IL CONTRAENTE		
			 ECOISOLA S.r.l.		
<p>Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della Polizza, la Nota Informativa redatta ai sensi dell'Art. 185 del D.Lgs nr. 209 del 07/09/05 - Codice delle Assicurazioni private - e del Regolamento ISVAP nr. 24 del 19/05/08 e s.m.i.. Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali forniti in esecuzione del contratto, nonché le condizioni generali di assicurazione ai sensi dell'art. 27 comma 4 del Reg. IVASS n. 41/2018.</p>					
IL CONTRAENTE					
 ECOISOLA S.r.l.					
DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO					L'ESATTORE
Si dichiara che il premio di Eur 1.400,00 è stato incassato il					

Mod. 133 - Ed. 04/2019 - ST. N.

coface

COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO
TEL. +39 02 48335111 - FAX +39 02 48335404 - coface@pec.coface.it - www.coface.it - C.F. P.IVA E R.I. MILANO N. 09448210154 - R.E.A. MILANO 1294607
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI DIRITTO FRANCESE ISCRITTA IN DATA 27/07/2012 AL N. 100107 DELL'ELENCO IVASS DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE COMUNITARIE AUTORIZZATE AD OPERARE
IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO - SEDE LEGALE: 1, PLACE COSTES ET BELLONTE - 92270 BOIS-COLOMBES (FRANCIA) - CAP. SOC. € 137.052.417,05 (i.v.) - RCS NANTERRE B 552069791

SPAZIO BIANCO NON UTILIZZABILE



PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Tutti i termini con iniziale maiuscola non diversamente definiti nel presente articolo avranno il significato loro attribuito nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (che abroga la direttiva 95/46/CE), sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei **Dati Personali** e sulla libera circolazione di tali dati ("GDPR").

L'Assicuratore e le società del gruppo Coface si impegnano a proteggere i **Dati Personali** come previsti dalle relative leggi e dai regolamenti europei, in particolare nel novero di quanto garantito dalla normativa GDPR. Come parte del gruppo Coface, l'Assicuratore è interessato ad applicare a beneficio del Contraente le disposizioni in tema di **Dati Personali**. In considerazione di quanto sopra, il Contraente viene informato delle seguenti disposizioni a tutela dei **Dati Personali** forniti per la formalizzazione ed esecuzione del presente contratto.

1. I **Dati Personali** forniti in esecuzione del presente contratto possono essere utilizzati ai fini regolamentari, per la gestione del contratto, nonché per gli interessi legittimi dell'Assicuratore. A tal fine, i **Dati Personali** del Contraente saranno trattati in base a quanto previsto, rispettivamente, dall'Articolo 6(1)(b) e 6(1)(c) della normativa GDPR e al fine dei legittimi interessi commerciali dell'Assicuratore e delle società del gruppo Coface, nel rispetto dell'Articolo 6, paragrafo 1, lettera f), della normativa GDPR. Per le finalità sopra esposte e per le esigenze di valutazione del credito, gestione del credito, assicurazione del credito, riassicurazione, informazione, recupero crediti, assicurazione cauzioni, attività di factoring e finanziamento, nonché attività commerciali dell'Assicuratore e delle società del gruppo Coface, così come ai fini di eventuali nuove attività o attività sviluppate da qualsiasi singola unità dell'Assicuratore e delle società del gruppo Coface, i **Dati Personali** forniti potranno essere trattati e utilizzati da - e trasferiti ad - altre società e/o partners del gruppo Coface, ove possibile anche al di fuori dell'Unione Europea. I **Dati Personali** potranno altresì essere trattati ed utilizzati da riassicuratori dell'Assicuratore e delle società del gruppo Coface, da altre compagnie di assicurazione, broker e fornitori terzi che prestano servizi di IT e infrastrutture, servizio clienti, servizi di invio e-mail, auditing e altri servizi, esperti e consulenti terzi, inclusi consulenti legali, consulenti fiscali o revisori contabili o altri soggetti, così come espressamente concordato con il Contraente o come richiesto o consentito ai sensi della normativa applicabile. Per garantire un livello adeguato di protezione dei **Dati Personali** del Contraente, qualora trasferiti a soggetti situati al di fuori dell'UE / o dello SEE, l'Assicuratore sottoscriverà accordi con tali soggetti che includeranno, ove possibili, le clausole contrattuali standard emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'Articolo 46(2)(c) della normativa GDPR. Una copia di tali accordi può essere ottenuta dal Responsabile della protezione dei dati dell'Assicuratore.

I **Dati Personali** del Contraente saranno conservati per il tempo necessario in ragione delle finalità per le quali sono stati raccolti e, in ogni caso, per un periodo non inferiore a 10 anni per l'esercizio dei diritti relativi al contratto. I **Dati Personali** saranno conservati anche successivamente alla durata del rapporto contrattuale per la durata di eventuali controversie pendenti o per l'espletamento degli obblighi di legge e per finalità amministrative, gestionali e commerciali o per un periodo non inferiore a 10 anni dallo svincolo della polizza. Saranno conservati per un periodo non inferiore a 10 anni anche i dati raccolti per l'emissione di una polizza, benché successivamente non formalizzata. I **Dati Personali** di altri soggetti, inclusi i **Dati Personali** dei debitori, saranno trattati sulla scorta di quanto previsto agli Articoli 6(1)(b), 6(1)(c) e 6(1)(f) della normativa GDPR e saranno archiviati per i medesimi periodi di conservazione sopra indicati.

2. In qualità di interessato, il Contraente avrà diritto, alle condizioni previste dalla normativa GDPR e da qualsivoglia specifica legge o regolamento, di richiedere la revisione, correzione, aggiornamento, modifica, soppressione, limitazione o cancellazione di qualsiasi Dato Personale precedentemente fornito o di richiedere di ricevere una copia elettronica dei **Dati Personali** per trasmetterli ad altra società nella misura in cui il diritto alla portabilità dei dati sia consentito dalla legge applicabile.

Il Contraente potrà esercitare ciascuno dei diritti di cui sopra contattando il Responsabile della protezione dei dati del gruppo Coface, incaricato del servizio di protezione dei **Dati Personali**, al seguente indirizzo e-mail:

coface_dpo@coface.com

o al seguente indirizzo:

**Data Protection Office/Group Compliance Department
1, place Costes et Bellonte - 92270 BOIS-COLOMBES**



Il Responsabile della protezione dei dati risponderà alla richiesta in conformità con la legge applicabile.

In caso di irregolarità, i soggetti i cui **Dati Personali** saranno trattati ai sensi del presente articolo avranno il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di vigilanza ai sensi dell'Articolo 57, paragrafo 1, lettera f) della normativa GDPR.

L'Autorità di vigilanza competente è:

Commission nationale de l'informatique et des libertés
indirizzo: 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07
numero di telefono: +33 01 53 73 22 22

Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali elaborati per tutti gli scopi sopra indicati è Compagnie Française d'Assurance Pour le Commerce Extérieur S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale Via Lorenteggio 240, 20147 Milano.

3. L'Assicuratore può utilizzare i **Dati Personali** forniti per finalità di promozione, ad esempio per informare relativamente a nuovi prodotti o prodotti delle società del gruppo Coface o in merito a cambiamenti di prodotti esistenti. I **Dati Personali** del Contraente non saranno venduti a terze parti per campagne marketing, senza il suo previo consenso. Inoltre, il Contraente ha diritto di contestare in qualsiasi momento l'utilizzo dei propri **Dati Personali** per finalità di marketing, contattando il servizio indicato al paragrafo precedente, a seguito di cui l'Assicuratore cesserà immediatamente e desisterà da qualsiasi ulteriore trattamento dei **Dati Personali** del Contraente per tale finalità.

Il Contraente potrà essere contattato telefonicamente e/o via e-mail per finalità marketing relative ai prodotti e servizi dell'Assicuratore.

I **Dati Personali** del Contraente saranno trattati per finalità marketing dell'Assicuratore in base al suo consenso, fino a che il medesimo non sia revocato. Il consenso del Contraente è volontario e potrà essere revocato in qualsiasi momento, e il Contraente avrà il diritto di opporsi al trattamento dei propri **Dati Personali** per queste finalità, a seguito di cui l'Assicuratore cesserà immediatamente e desisterà da qualsiasi ulteriore trattamento dei **Dati Personali** per tale finalità.

Il Contraente potrà esercitare i propri diritti inviando una e-mail a:

coface_dpo@coface.com

Nel caso in cui il Contraente non desideri ricevere offerte di marketing dall'Assicuratore e dai suoi partner, barrare la seguente casella

Con l'autorizzazione ad essere contattati telefonicamente e/o via e-mail, l'Assicuratore tratterà i **Dati Personali** di contatto del Contraente (i.e. nome, cognome, sesso, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numeri di telefono fisso e mobile) per le finalità marketing dell'Assicuratore, che rientrino nei suoi ragionevoli interessi commerciali nel rispetto dell'Articolo 6, paragrafo 1, lettera f), della normativa GDPR.

4. Il Contraente dovrà fornire ai **soggetti interessati** le informazioni di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3.

Polizza n° 2329737

Fideiussione per le imprese che effettuano le attività di intermediazione e commercio dei rifiuti senza avere la detenzione dei rifiuti oggetto di tale attività

PREMESSO

1 – che l'Impresa ECOISOLA SRL , con sede in VIA CARSO N. 73 - 24040 MADONE (BG), Codice fiscale n. 02371570165 (in seguito denominata "impresa") intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di intermediazione e commercio dei rifiuti nell'ambito della categoria 8, classe F, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20/06/2011.

2 – che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, in conseguenza della attività svolta

CIO' PREMESSO

La sottoscritta Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in Milano - Via Lorenteggio 240, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. I.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata "Società") alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del Codice civile,

si costituisce fideiussore dell'Impresa

ECOISOLA SRL e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge – la quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto – a favore del MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA , Roma, Codice fiscale n. 97047140583 fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro 80.000,00 (Euro OTTANTAMILA/00#), secondo quanto previsto per la categoria 8, classe F, di appartenenza della impresa medesima ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20/06/2011, a garanzia delle somme dovute per:

- a. Operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti
- b. Messa in sicurezza e bonifica
- c. Ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e realizzazione delle eventuali misure di sicurezza
- d. Risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti alle attività di intermediazione e commercio dei rifiuti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale gestori ambientali.

Le somme derivanti dall'eventuale escussione della garanzia sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA SOCIETA' E IL MINISTERO

Articolo 1 - (Delimitazione della garanzia)

1. La Società garantisce al MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA , fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al bilancio dello Stato per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'Albo nazionale gestori ambientali a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od Organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti di cui in premessa.

Articolo 2 - (Efficacia della garanzia)

1. La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo Nazionale gestori ambientali.
2. La competente sezione regionale dell'Albo comunicherà tempestivamente alla Società e al ministero ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dall'Albo.

ST. N. 0

Articolo 3 - (Durata della garanzia)

1. La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo nazionale gestori ambientali, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'articolo 2.
2. Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'iscrizione all'Albo.
3. Decorso il termine di cui al comma 1 la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società, anche qualora la presente fideiussione non venga restituita alla Società stessa.

Articolo 4 - (Facoltà di recesso)

1. La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla competente sezione regionale dell'Albo, al Ministero e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersi per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente articolo 3.

Articolo 5 - (Pagamento del premio)

1. Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'impresa non potranno essere opposti al Ministero.

Articolo 6 - (Avviso di sinistro – Pagamento)

1. Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'impresa non abbia già adempiuto a quanto da essa dovuto, la competente sezione regionale dell'Albo – con richiesta motivata inviata anche all'impresa – inviterà la Società a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma dovuta ai sensi dell'articolo 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:
 - a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, la Società provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;
 - b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la Società provvederà al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo decreto legislativo.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 si applica quanto previsto all'articolo 10.
3. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
4. Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.

Articolo 7 - (Rinuncia alla preventiva escussione)

1. La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'articolo 1944 del Codice civile.

Articolo 8 - (Surrogazione)

1. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Articolo 9 - (Forma della comunicazione alla Società)

1. Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Rappresentanza Generale, risultante dalla premessa.

Articolo 10 - (Foro competente)

1. In caso di controversia tra la Società e il Ministero, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del Codice di procedura civile.

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in BRESCIA il 25-08-2021

L'IMPRESA

LA SOCIETA'

ECOISOLA S.r.l.


Seguito polizza n° 2329737

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E L'IMPRESA

Art. 11 - Premio.

Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione. In caso di minor durata della garanzia, il premio rimane integralmente acquisito alla Società. Nel caso che eserciti il diritto di recesso di cui all'art. 4, la Società restituirà all'Impresa il premio relativo alle annualità di iscrizione nell'albo successive a quella nel corso della quale il recesso è stato esercitato e per le quali la garanzia non è più efficace, fermo l'ultimo periodo di due anni di cui all'art. 3 primo comma.

Art. 12 - Rivalsa.

L'Impresa si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese - anche nel caso di transazioni concordate tra la Società ed il Ministero - con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 del codice civile.

Art. 13 - Rivalsa delle spese di recupero.

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere, per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza, sono a carico dell'Impresa.

Art. 14 - Deposito cautelativo.

Nei casi previsti dall'art. 1953 del codice civile la Società può pretendere che l'Impresa provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero prestare altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta al Ministero dalla Società.

Art. 15 - Imposte e tasse.

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Impresa, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 16 - Forma delle comunicazioni alla Società.

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società, dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata A/R alla sede della sua Rappresentanza Generale, risultante dal frontespizio del contratto stesso.


Art. 17 - Foro competente.

In caso di controversia fra la Società e l'Impresa, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Rappresentanza Generale della Società ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in BRESCIA il 25-08-2021

L'IMPRESA

LA SOCIETA'

ECOISOLA S.r.l.


Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile la sottoscritta dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali: Art. 4 - facoltà di recesso - Art. 11 - premio - Art. 12 - rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 del codice civile - Art. 14 - deposito cautelativo - Art. 17 - deroga alla competenza territoriale

L'IMPRESA

ECOISOLA S.r.l.


ST. N. 0

coface

www.coface.it